

DISTRIBUTORE CARBURANTI

MODIFICHE RILEVANTI

Sono soggette ad autorizzazione (articolo 66, comma 3, della Legge Regionale 64/2018), da rilasciarsi secondo quanto stabilito all'articolo 64, le seguenti modifiche:

- **l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti**, compresa la nuova **installazione di punti di ricarica elettrica** in impianto di distribuzione carburanti già esistente;
- **la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area**, da intendersi come il completo rifacimento dell'impianto, consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di 3 anni.

Gli impianti di distribuzione carburanti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016, salvo la sussistenza delle cause di impossibilità tecnica di cui all'articolo 61, comma 2, o della presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore del d.lgs. 257/2016.

Come presentare la pratica

Le modifiche a un impianto esistente che necessita di autorizzazione da parte del Comune, devono essere richieste allo sportello unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) esclusivamente in modalità on line, attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il **codice attività 47.30.01R**.

L'Amministrazione comunale è tenuta a pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di protocollo dell'istanza (esclusi i tempi di interruzione del procedimento per eventuali richieste di integrazione). Se entro tale tempistica il Comune di Prato non ha inoltrato al richiedente alcun pronunciamento, vale il silenzio-assenso.

Gli endo-procedimenti sono i seguenti:

- ottenimento parere ARPAT (parere ambientale);
- ottenimento parere USL (parere sanitario-edilizio);
- ottenimento parere Vigili del Fuoco (parere sicurezza antincendio);
- inoltre pratica Agenzia delle Dogane per verifica prescrizioni fiscali.

Qualora sia necessaria la richiesta del Permesso di Costruire, il Comune lo rilascia contestualmente all'autorizzazione petrolifera, e in fase di inoltrato dell'istanza il richiedente deve presentare anche tutta la documentazione necessaria all'ottenimento dello stesso, tenendo anche degli eventuali vincoli presenti nel sito prescelto.

Se invece è sufficiente la presentazione di una DIAE, in fase di inoltro dell'istanza il richiedente deve presentare anche tutta la documentazione necessaria, tenendo anche degli eventuali vincoli presenti nel sito prescelto. L'autorizzazione petrolifera può essere rilasciata solo successivamente all'efficacia della DIAE.

L'autorizzazione contiene il termine entro il quale l'impianto è posto in esercizio (in caso di ristrutturazione totale dell'impianto) o sono poste in esercizio le parti dell'impianto di cui si richiede la modifica.

- [Online](#)

Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR)

Costi e modalità di pagamento

Collaudo

Le parti dell'impianto di cui è richiesta l'autorizzazione non possono essere poste in esercizio prima dell'effettuazione del **collaudo** che deve essere effettuato da professionista abilitato ai sensi dell'art 67 del codice regionale del commercio.

Tale collaudo deve essere effettuato ogni 15 anni dal titolare che presenta la perizia giurata al SUEAP e predisposto da professionista abilitato al fine di attestare l'idoneità tecnica dell'impianto in merito alla sicurezza sanitaria e ambientale.

Punti di ricarica in impianto di distribuzione carburanti già esistente

L'installazione di tali punti di ricarica **costituisce una delle modifiche rilevanti soggette ad autorizzazione**, ai sensi dell'art. 66, comma 3, lettera "a", della L.R. 62/2018, ed a successivo collaudo, ai sensi dell'art. 67, comma 1, della stessa L.R.

Per informazioni

Normativa e regolamenti

- [Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n.32](#)
- Codice del Commercio. [Testo Unico in materia di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti e attività fieristico-espositiva](#) (Legge Regione Toscana n. 62 del 23.11.2018, come modificata dalla L.R. 16/2019)
- [Regolamento D.P.G.R. 15/R/2009 di attuazione del Codice del Commercio](#)
- art. 83 bis del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito nella Legge n.133 del 06.08.2008
- [Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59](#)
- [Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#)

Responsabile e antiritardo